



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELL' EMILIA ROMAGNA
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005


Asse 2

“Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale”

***BANDO PUBBLICO PROVINCIALE
relativo all'annualità 2012***

per l'accesso a:

Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”



**PROVINCIA
DI RIMINI**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013**Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”**

Con il presente bando si intende dare attuazione per l'anno 2012 alla Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (decisione della Commissione europea C (2007) 4161 del 12/09/2007) (di seguito chiamato PSR) nonché a quanto previsto dal Programma Rurale Integrato Provinciale della Provincia di Rimini (di seguito chiamato PRIP), dal Programma Operativo dell'Asse 2 approvato dalla Regione Emilia-Romagna (D.G.R. 168/2008) (di seguito chiamato PO Asse2), e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 363 del 17/03/08, n. 281 del 13/03/09, n. 196 del 08/02/10, n. 303 del 07/03/2011 e 220 del 27/02/2012 che hanno integrato e modificato il suddetto programma operativo.

1. Caratteristiche della Misura

L'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) viene corrisposta agli agricoltori delle zone svantaggiate delle aree montane. La Misura richiede esclusivamente il rispetto delle norme della Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009. Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione colturale delle superfici e viene ridotto in funzione della classe di estensione aziendale. In ogni caso per la concessione degli aiuti gli impegni e le condizioni devono essere mantenute dall'agricoltore per almeno cinque anni.

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

2. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 211 gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni, con priorità per coloro che possiedono i requisiti richiesti per il rilascio della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, come previsto dal D.Lgs. n. 99/04.

Possono accedere al pagamento dell'indennità compensativa gli imprenditori agricoli iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Al fine di definire la condizione “anagrafica” sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che:

- A. nelle società di persone l'età inferiore a 65 anni, dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- B. nelle società di capitale l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un Amministratore.

Nelle cooperative, sempre al fine di definire la condizione “anagrafica”, si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

3. Requisiti e impegni

Per beneficiare delle indennità gli imprenditori agricoli devono rispettare le “condizioni di ammissibilità” definite nel P.S.R. 2007-2013.

Il requisito anagrafico (età inferiore a 65 anni), per l'annualità cui si riferisce ogni singolo bando, deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Per il calcolo delle UBA si farà riferimento:

- alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;
- ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, potrà essere dichiarata dal richiedente la consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda (il numero di UBA da indicare in domanda dovrà risultare quale media fra la consistenza risultante al 01/01/12 e quella risultante al momento della presentazione della domanda e dovrà essere allegato a corredo della medesima idonea documentazione giustificativa del numero di UBA dichiarate e il dettaglio dei calcoli effettuati).

A) Condizioni di ammissibilità per le aziende

- il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari;
- almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata;
- l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda.

Nel caso di presentazione di più domande di pagamento di indennità nel periodo di impegno, la decorrenza dei termini per l'impegno di mantenimento dell'attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda di indennità riferita alla Misura 211.

- l'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 73/2009.

Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l'intero periodo di impegno quinquennale.

A norma dell'art. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 il beneficiario che riceve pagamenti per indennità della Misura 211 è tenuto a rispettare “nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009”.

A norma dell'art. 21 del Reg. (CE) 65/11 “in caso di accertamento di un'inadempimento, le riduzioni e le esclusioni ... si applicano all'importo complessivo ... che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento”.

In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”, il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro, fatte salve eventuali deroghe concesse ai sensi della Decisione della Commissione 2011/721/CE e del relativo piano di attuazione della Regione di cui alla determinazione n. 776 del 2012) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.

Devono essere rispettati i seguenti limiti per anno:

- in Zone Vulnerabili per la direttiva “Nitrati”, 170 kg/ettaro di azoto al campo (fatto salvo le deroghe di cui sopra), al netto delle perdite;
- nelle altre zone 340 kg/ettaro.

Il riferimento per definire il peso equivalente delle specie animali di interesse zootecnico in rapporto all'azoto prodotto è dato dalla tabella in Allegato 4 (Tabella con parametri di calcolo e codifiche di riferimento) alla determinazione del Direttore Generale Ambiente 4 marzo 2008, n. 2184, che specifica i criteri operativi in ordine al Piano d'azione previsto dalla Direttiva Nitrati.

Poiché la Misura 211 del PSR prevede l'impegno a mantenere l'attività agricola in zona svantaggiata per i 5 anni successivi alla domanda relativa al primo pagamento di indennità, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza all'impegno medesimo a prescindere dalla durata dei titoli di possesso sussistenti all'atto di presentazione della stessa.

Pertanto, fatta eccezione per le “cause di forza maggiore” non prevedibili al momento della presentazione della prima domanda, il mancato proseguimento dell'attività agricola comporta il recupero delle indennità corrisposte nel “periodo di impegno” ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 65/2011, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno come da specifico paragrafo.

B) Condizioni di ammissibilità per le superfici

Con riferimento alle tipologie suscettibili di essere riconosciute per il computo delle indennità da corrispondere di cui al successivo paragrafo “Indennità concedibili” si specificano le seguenti condizioni di ammissibilità per le superfici:

- le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate;
- le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto;

Relativamente alla qualità di coltura catastale prescritta dal PSR per i castagneti, si specifica che, in applicazione dell'art. 2 comma 33 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni con Legge n. 286/2006, per i beneficiari che hanno un Piano Colturale validato sul Sistema Operativo delle Pratiche dell'AGREA (SOP), la determinazione della qualità catastale delle superfici di possesso fa riferimento ai macrousi delle superfici aziendali popolati sull'anagrafe, detti macrousi sono infatti oggetto di interscambio dati con l'Agenzia del Territorio.

- i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno;
- per i pagamenti connessi all'attività zootecnica, il rapporto tra le U.B.A. allevate e la superficie foraggera (superfici a silomais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell'“annualità di riferimento dell'indennità”;
- l'effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggere, deve essere coerente con quanto indicato in domanda e con la documentazione catastale;
- la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.

3.1 Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 211 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Per i richiedenti che siano già stati ammessi a beneficiare dell'indennità compensativa con riferimento alla Misura 2.e del P.R.S.R. 2000-2006, l'assunzione di impegni riferibili alla Misura 211 del PSR comporta l'automatico trasferimento di eventuali impegni ancora da concludere relativi alla Misura 2e in impegni a valere sulla Misura 211. Il nuovo impegno decorrerà per 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della prima domanda di indennità relativa alla Misura 211.

Nel PSR 2007-2013 per beneficiare della corresponsione delle indennità compensative, sia per la Misura 211 che per la Misura 212, è indicata quale condizione per l'ammissibilità la prevalenza della SAU in area svantaggiata: *"almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata"*.

Per "area svantaggiata" si intende l'accezione estensiva e si dispone quanto segue.

Il computo della percentuale della SAU in area svantaggiata terrà sempre in considerazione la somma delle estensioni delle particelle ricadenti in entrambe le aree svantaggiate (sia quelle inerenti all'attuazione della Misura 211 che quelle inerenti all'attuazione della Misura 212), anche per il caso in cui venga presentata o sia ammissibile a contributo una sola domanda relativa a una sola delle due Misure.

Ne consegue che risulta possibile per gli imprenditori agricoli che conducono Aziende nelle quali più del 50% della SAU ricade in area svantaggiata (considerando sia quella inerente all'attuazione della Misura 211 che quella inerente all'attuazione della Misura 212) presentare distinta domanda per entrambe le Misure, richiedendo a pagamento distintamente le particelle di rispettiva competenza.

Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 211 che una domanda per indennità di cui alla Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

Ogni singola richiesta di aiuto/pagamento è limitata alle indennità riconoscibili nell'annualità di riferimento del bando pubblico in relazione al quale è presentata. Tali richieste non possono in alcun modo essere fatte valere per esigere pagamenti di indennità in annualità successive.

I beneficiari per i quali all' 1/1/2014 non sia ancora concluso il periodo continuativo di 5 anni successivi alla presentazione della prima domanda a valere sul PSR 2007-2013, nei quali si sono impegnati al mantenimento dell'attività agricola, sono obbligati a portare a termine il medesimo impegno anche nell'eventualità della mancata attivazione di bandi nelle annualità del prossimo periodo di programmazione. Tale obbligo è da valere anche con riferimento alle residue annualità del PSR 2007-2013 nel caso di mancata presentazione della domanda di aiuto/pagamento e/o della non ammissibilità della medesima per beneficiari che non abbiano ancora concluso il periodo quinquennale di impegno.

AGREA provvederà ad effettuare per i beneficiari di cui sopra i necessari controlli anche in mancanza della presentazione di specifiche domande di pagamento.

4. Aree di applicazione/Localizzazione

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si farà riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013, come recepiti nel P.R.I.P.

Per quanto attiene la classificazione delle zone riferite ai territori dell'Alta Valmarecchia si fa riferimento a quanto previsto dal paragrafo 9 della Sezione "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R." di cui all'Allegato I della deliberazione di G.R. n. 1393/2010.

La Misura si applica su tutto il territorio provinciale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005. Pertanto, si attua nelle zone svantaggiate dei Comuni parzialmente delimitati di Novafeltria, Talamello, Torriana e Verucchio e nell'intero territorio nei Comuni di Castel delci, Maiolo, Pennabilli, San Leo e Sant'Agata Feltria.

E' data priorità alle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e in quelle ad alto valore naturalistico.

Inoltre, è data priorità alle ulteriori aree preferenziali secondo quanto stabilito dal PSR 2007-2013, dai PRIP e nella *Parte generale* del PO Asse 2.

Per essere ammessi al pagamento delle indennità almeno il 50% della **SAU aziendale** dovrà essere compresa in area svantaggiata.

5. Cartografia di riferimento

Ai fini dell'utilizzo per la gestione come aree preferenziali delle zone individuate dal PSR e dal PRIP si fa riferimento all'allegato n. 1 alla Delibera di Giunta Regionale n. 1393 del 20 settembre 2010, in particolare al capitolo Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R..

Per le domande di aiuto relative al presente bando, si fa riferimento alla situazione delle delimitazioni cartografiche aggiornata alla data del 31/12/2011.

Per il presente bando, per quanto riguarda la zonizzazione dei territori dei comuni dell'Alta Valmarecchia di cui alla Legge 117/09 e L.R. 17/2009, si fa riferimento alle delimitazioni attualmente disponibili e approvate dalle competenti sedi.

Negli elenchi seguenti si specifica a quali elaborati cartografici si dovrà far riferimento per l'attribuzione della priorità o della preferenzialità alle superfici oggetto di impegno.

5.1 Cartografia di competenza regionale

- Zone svantaggiate montane (art. 3, par. 3 della Direttiva 75/268/CEE), individuate sulla base della Decisione 89/251/(CEE) del 13/12/1988 e del D.P.R. 601/1975.
- Zone svantaggiate diverse dalle zone montane (art. 3, par. 4 della Direttiva 75/268/CEE), individuate sulla base della Decisione 89/251/(CEE) del 13/12/1988 e del D.P.R. 601/1975;
- Aree agricole e forestali della rete NATURA 2000: nella provincia di Rimini sono presenti le seguenti zone S.I.C., "Onferno", "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia", "Monte S. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Urigno" e zone S.I.C. - Z.P.S. "Rupi e Gessi della Valmarecchia", "Fiume Marecchia e Ponte Messa" e "Versanti Occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio";
- Aree naturali protette (parchi, riserve ed altre aree protette): nella provincia di Rimini, rientrano in questa tipologia la "Riserva Naturale Orientata di Onferno" e il "Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello" la cui cartografia è stata recepita dal Servizio Parchi della Regione;

- Aree Vulnerabili Dir. 91/676/CEE: si considerano tali quelle contrassegnate come zone “Zone di divieto” e “Zone vulnerabili ai nitrati (fino 170 kg/ha di N)” nella carta provinciale dello spandimento degli effluenti zootecnici e per l’utilizzo dei fanghi di depurazione sul suolo agricolo approvata con delib. C.P. n. 7 del 10/03/2009);

5.2 Cartografia di competenza provinciale

Per quanto concerne la cartografia derivata dal P.T.P.R. sono state individuate le seguenti delimitazioni:

Cartografia derivata dal P.T.C.P. adottato:

- **Fasce altimetriche:** riguardante le unità di paesaggio (articoli 1.2, 1.3 e 1.4 del P.T.C.P.). Ai fini dell’applicazione del PSR l’Unità di paesaggio della conurbazione costiera è stata unita all’Unità di paesaggio della pianura alluvionale e intravalliva in un’unica delimitazione “Pianura” distinta dall’Unità di paesaggio della collina. I Comuni interessati dalla Legge 117/2009 e L.R. n. 17/2009, ai fini dell’attuazione delle Misure dell’Asse 2, sono assimilati ai territori delle zone omogenee di “collina” previste dal Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Emilia-Romagna, in coerenza a quanto stabilito nel P.S.R. versione 5 notificato alla Commissione Europea in data 8 luglio 2010.
- **Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale** (art.19 del P.T.P.R.) corrispondenti a Art. 5.3 delle Nta del P.T.C.P. - Tav. B di piano;
- **Zone di tutela naturalistica** (art. 25 del P.T.P.R.): corrispondenti all’Art. 5.2 delle Nta del P.T.C.P. - Tav. B di piano;
- **Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005:** corrispondenti all’ Art. 1.5 delle Nta del P.T.C.P. - Tav A di piano;
- **Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano** (art.42 Titolo III PTA): corrispondente all’Art. 3.7 delle Nta del P.T.C.P. - Tav SA 6 del quadro conoscitivo del P.T.C.P.. Viene considerata una fascia di rispetto avente un’estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
- **Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura** (delimitate, ai sensi dell’art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP): corrispondenti agli Artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 delle Nta del P.T.C.P. - Tavola D di piano. Tali ambiti sostituiscono, e ricomprendono, a tutti gli effetti, le **Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei** (art.28 del P.T.P.R.);
- **Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua** (artt.17 e 34 del P.T.P.R.): corrispondenti all’Art. 5.4 delle nta del P.T.C.P. vigente - Tav. B di piano;
- **Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica:** individuate con atto dirigenziale n. 43 del 05/03/08, comprendono il sistema provinciale dei canali di bonifica, escludendo i tratti dei canali rivestiti o tombinati e quelli situati in ambito urbano; la delimitazione fa riferimento alla fascia di 20 metri ad ogni lato della mezzeria del canale;

Per quanto concerne le **Zone faunistiche** di cui alla Legge 152/92, così come recepita dalla L.R. 8/94, sono individuate:

- Oasi di protezione della fauna: “Torriana-Montebello” in Comune di Torriana, “Fiume Conca” nei Comuni di Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, San Clemente e Morciano e “Monti di Tausano” in Comune di San Leo;
- Aziende Faunistico Venatorie – AFV: “La volpe” nei Comuni di Gemmano e Montefiore, “La Tana” in Comune di Novafeltria, “Il Frullo” in Comune di Sant’Agata Feltria, “Diana” in Comune di Pennabilli, “La Rocca” in Comune di Maiolo, “Leontina” in Comune di San

Leo, "Scavolino" in Comune di Pennabilli, "Val Senatello" in Comune di Casteldelci, "Soanne" in Comune di Pennabilli e "Valstorena" in Comune di Pennabilli.

5.3 Strumenti tecnici e gestione dei dati

La cartografia di supporto all'applicazione dell'Asse 2 disponibile e approvata è caricata da AGREA nel sistema informativo territoriale per la gestione della cartografia tematica (SITI).

Il sistema SITI si interfaccia con l'Anagrafe delle aziende agricole: i dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal sistema SITI costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e sono a disposizione dei CAA.

Per le zonizzazioni non inserite nel sistema SITI le informazioni di appartenenza devono essere integrate in Anagrafe dal richiedente, esibendo la necessaria documentazione.

Nei casi in cui gli interessati avessero la necessità di verificare l'esatta individuazione dei terreni e l'eventuale appartenenza ad aree preferenziali potranno avvalersi, ai fini della compilazione della domanda, del supporto dei competenti Uffici di questa Amministrazione:

Servizio Agricoltura, Attività Produttive e Tutela Faunistica

In caso di contestata attribuzione di una superficie catastale all'ambito territoriale di interesse (zone vulnerabili, SIC, Aree Preferenziali) si farà comunque riferimento alla cartografia ufficiale adottata dalle competenti Amministrazioni e approvata alla data di riferimento.

6. Dotazione finanziaria

Tenendo conto delle risorse assegnate nel PRIP rimodulato per la Misura 211 (integrazioni e rimodulazioni finanziarie al PRIP 2007 approvate con delibera di G.P. n. 14 del 22/03/2011) e di quanto previsto dalle deliberazioni di G.R. n. 303/2011 e n. 220/2012 (aggiornamento POM Misure 211-212), per il presente Bando anno 2012 sono disponibili complessivamente Euro **1.600.429,97**, come riportato nella successiva tabella:

	ESERCIZIO 2012 Misura 211 (Euro)
Risorse complessive da PRIP rimodulato	3.885.876,00
Risorse impegnate nel periodo 2008-2011	685.016,07
Risorse libere da PRIP per anni 2012-2013	3.200.859,93
Totale risorse disponibili per l'anno 2012 (50% importo risorse libere anni 2012-2013)	1.600.429,97

Le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

7. Entità degli aiuti

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

Pertanto la collocazione in posizione utile per il finanziamento, nelle specifiche graduatorie, di una domanda relativa alla Misura 211, conferisce titolo al pagamento per la sola "annualità di riferimento dell'indennità", ciò anche se il "periodo di impegno" si estende ad annualità successive (senza quindi conferire alcun diritto al pagamento di indennità per tali annualità successive).

7.1 Indennità corrisposta per tipologia di coltura

L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:

COLTURA	Sostegno massimo (€/ha)
Fruttiferi , Orti, Frutti minori, Piante officinali	150
Ulivo, Castagno da frutto, Vite	100
Praticoltura avvicendata + zootecnia	200
Pascolo Prato permanente + zootecnia	150
Seminativi	150
Praticoltura avvicendata	100
Pascolo Prato permanente di montagna	100

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinate, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- "praticoltura avvicendata", le colture di cui al punto 2.01.09 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/2009 con l'esclusione di quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile e delle superfici a silo mais;
- "prato permanente e pascolo" le colture di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/2009.

Relativamente alle superfici di cui al punto 2.03, quelle utilizzate come pascoli magri (2.03.02) o comunque "con tara" possono essere ammesse a pagamento solo per imprenditori agricoli con attività zootecnica aziendale. Al riguardo sono da considerare i soli allevamenti bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino connessi all'impegno di pascolamento previsto dalla Misura.

7.2 Modulazione dell'indennità

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda. E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di SAU, erogazione del sostegno massimo/ha di SAU previsto;
- per aziende con estensione superiore a 20 ha di SAU e inferiore o uguale a 30 ha di SAU, il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;
- per aziende con estensione superiore a 30 ha di SAU il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;
- in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di SAU aziendale.

Si specifica che nei casi in cui uno stesso beneficiario sia collocato in posizione utile per il pagamento delle indennità sia per la Misura 211 che per la Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

Analogamente si procederà anche per il computo della riduzione.

Ai fini dell'applicazione della modulazione, al momento della presentazione della domanda, il richiedente di indennità che conduce più di 50 ha in zona svantaggiata indicherà quali particelle fra quelle condotte si intendono da considerare per il computo dell'indennità. Il tetto deve considerarsi unico per beneficiario anche qualora egli richieda l'aiuto sia sulla misura 211 che sulla 212; i 50 ettari di SAU aziendale massima a premio saranno quindi valutati come somma degli ettari richiesti a premio nelle domande delle due Misure.

8. Presentazione delle domande di indennità

Le domande di indennità per la Misura 211 (e le eventuali rettifiche) dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA. Le modalità procedurali e la modulistica predisposta ed approvata da AGREA sono consultabili sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Per ognuna delle annualità di attuazione della Misura 211, le domande di aiuto/pagamento delle indennità compensative dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per ognuna delle annualità di attuazione della Misura 211, AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'indennità siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

I beneficiari di indennità compensative, successivamente al primo pagamento, se non presentano domanda di indennità anche per le altre annualità del periodo di impegno, sono comunque tenuti all'aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale in caso di variazioni.

8.1 Modalità di compilazione delle domande

Coloro che intendono accedere agli aiuti previsti dalla Misura 211 ai sensi del presente Bando, dovranno presentare domanda di aiuto secondo le seguenti modalità definite dall'Organismo Pagatore Regionale (AGREA).

Le domande potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di AGREA; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (**Utenti Internet**), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. A tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito internet di AGREA.

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario. I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

8.2 Modalità di presentazione delle domande

1) Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA: la domanda è compilata da un CAA convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti della scadenza disposta dal bando (paragrafo 8.3), la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del bando, all'Ente territoriale competente.

2) Presentazione semi – elettronica con protocollazione presso l'ente competente: tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come “Utente Internet” per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”. Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente all'ente territoriale competente, che apporrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

In relazione alla scadenza indicata nel bando (paragrafo 8.3), la data di presentazione della domanda compilata dall'Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dall'ente territoriale competente. L'ente registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione “protocollo manuale”.

Gli **Enti territoriali competenti** per la presentazione della **stampa cartacea della domanda** sono, sia nel caso di **presentazione elettronica** di cui al precedente punto 1), sia nel caso di presentazione **semi-elettronica**, di cui al predetto punto 2): **Provincia di Rimini**, Via Dario Campana n. 64, Rimini o **Unione dei Comuni della Valle del Marecchia**, Via Roma 21/G, Torriana, o **Comunità Montana Alta Valmarecchia**, Piazza Bramante 1, Novafeltria.

8.3 Scadenza del bando

Le domande dovranno essere presentate, salvo ulteriori disposizioni e procedure operative emanate da AGREA,

entro il 15 maggio 2012.

Ai sensi dell'art. 8 del Reg. (CE) 65/11, si ammette la presentazione tardiva prevista dall'art. 23 del Reg. (CE) 1122/09, con applicazione delle riduzioni previste. In caso di ritardo superiore a 25 giorni complessivi (festivi compresi), la domanda è irricevibile.

9. Istruttoria

La domanda di indennità per la Misura 211 è **unica**, anche se le particelle agricole condotte nella relativa zona svantaggiata ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Per i casi di domande le cui particelle ricadenti in area svantaggiata siano comprese in territori di differenti Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle stesse e al loro eventuale finanziamento spetta ad ogni Amministrazione coinvolta, per i territori di rispettiva competenza. Pertanto, ad ogni Amministrazione competerà la totalità delle particelle per le quali è richiesto il pagamento delle indennità nell'ambito del proprio territorio di competenza.

Verrà individuata una Amministrazione definita “titolare”, rappresentata dalla Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di domanda ed una o più Amministrazioni definite “cointeressate”.

Le Amministrazioni “cointeressate” comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno al pagamento alla Amministrazione “titolare” prima che questa adotti l'atto di concessione,

che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

9.1 Responsabilità del procedimento

I procedimenti di istruttoria, di definizione della graduatoria, di accertamento delle autocertificazioni e di proposta di liquidazione, di competenza della Provincia di Rimini, sono a carico del Servizio Agricoltura, Attività Produttive e Tutela Faunistica, Via D. Campana 64, Rimini presso i cui uffici è possibile l'accesso agli atti. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Renzo Moroni (e-mail r.moroni@provincia.rimini.it).

10. Selezione delle domande di indennità

Il meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni dell'Asse 2 è definito in riferimento ai contenuti dei seguenti documenti:

- P.S.R. 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna – approvato con Decisione della Commissione europea C (2007) 4161 del 12 settembre 2007;
- Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2 – approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- Programma Operativo dell'Asse 2.

La selezione e l'ordinamento in graduatoria delle domande presentate ai fini dell'accesso agli interventi previsti dalle Misure/Azioni dell'Asse 2 si basano su criteri di tipo territoriale, di tipo tecnico e di tipo soggettivo, così come definiti dal P.S.R. al paragrafo 5.3.2.4.

10.1 Criteri territoriali

Il PSR individua nei criteri territoriali il principale elemento di selezione; la priorità assegnata al criterio territoriale riguarda le superfici ricadenti in area preferenziale.

I criteri territoriali sono suddivisi in valenza regionale definiti nel PSR e in valenza provinciale definiti nel PRIP.

A – Priorità territoriali di valenza regionale “Aree di tipo A”

- **aree della Direttiva Nitrati** definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE
- **aree della Rete Natura 2000** definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
- **aree agricole ad alto valore naturalistico** (così come definite al paragrafo 5.3.2.2 Zonizzazione - sub paragrafo 4 - Zonizzazione ulteriore derivante dalle strategie comunitarie) ovvero **le aree protette** ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005 e le **Reti ecologiche** di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. 6/2005

B - Priorità territoriali di valenza provinciale “Aree di tipo B”

Le aree di tipo B sono di priorità subordinata rispetto a quella delle aree di tipo A, pertanto ad esse non è mai assegnato un livello di priorità maggiore rispetto alle aree di tipo A.

Il PSR associa ad ogni Azione specifiche aree preferenziali. Il PRIP ha definito l'ordine di priorità, coerentemente con le strategie locali, differenziato per azione, tra le aree di valenza provinciale indicate nel PSR e suddivise per gruppo di tutela quali:

Prevalente tutela idrologica	<ul style="list-style-type: none"> - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.) - Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica - Zone di rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano (art.42 Titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque) - Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate ai sensi dell'art. 44, lett. a) delle Norme
-------------------------------------	--

	del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Prevalente tutela naturalistica	- Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R.) - Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia
Prevalente tutela paesaggistica	- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 del P.T.P.R.)

- *Pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo A e di tipo B*

Le priorità territoriali sono applicate mediante l'attribuzione di un peso alle singole aree preferenziali: si tratta di un coefficiente moltiplicativo che, considerando le priorità stabilite, consente di misurare l'importanza relativa ad ogni area preferenziale.

Nel presente bando, i livelli di priorità sono così raggruppati e differenziati per i rispettivi pesi:

AREE	Peso
<i>Aree agricole ad alto valore naturalistico</i>	
Aree ricadenti nella Rete Natura 2000 (Dir. n. 79/409/CEE e Dir. n. 92/43/CEE)	14
Zone vulnerabili ai nitrati (Dir. n. 91/676/CEE)	14
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	14
Riserva Naturale Orientata di Onferno e "Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello"	14
<i>Tutela naturalistica</i>	
Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R - art. 5.2 nta del P.T.C.P.)	1
Zone faunistiche – OASI, AFV, CPF	1
<i>Tutela idrologica</i>	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R. – art. 5.4 nta del P.T.C.P.)	1
Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica	1
Zone di Rispetto delle acque destinate al consumo umano (art. 42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque - art. 3.7 nta del P.T.C.P.)	1
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 PTA, PTCP) (artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 nta del P.T.C.P.)	1
<i>Tutela paesaggistica</i>	
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R. - art. 5.3 nta del P.T.C.P.)	1

10.2 Priorità tecniche

Nella Misura 211 non sono applicati Criteri Tecnici di Priorità.

10.3 Priorità Soggettive con valenza ambientale

Sono individuate le seguenti priorità soggettive di valenza ambientale definite dal PSR (*valorizzazione dell'agricoltura a metodo biologico*) e dal PRIP (*Aziende zootecniche estensive*), indicate in ordine decrescente:

1. Imprese certificate biologiche ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07: il beneficiario e i terreni su cui si chiede l'aiuto devono risultare notificati ed assoggettati al sistema di controllo dell'agricoltura con metodo biologico in data precedente alla presentazione della domanda di indennità.
2. Aziende Zootecniche (Ovini e bovini), con consistenza maggiore a 6 UBA e rapporto UBA allevate ed ettari di SAU coltivata a colture foraggere (compreso Orzo, Segale, Avena e Sorgo) inferiore a 2.

Il possesso contemporaneo dei due requisiti determina l'attribuzione di un livello superiore di priorità.

10.4 Altre Priorità Soggettive

Sono individuati i seguenti criteri di priorità soggettivi stabiliti in base a caratteristiche aziendali strutturali derivanti dal PSR (*Imprenditori agricoli professionali di cui al D.Lgs. 99/04, Incentivazione dei Giovani Imprenditori, Promozione delle produzioni di qualità regolamentata e NO OGM, Filiere bioenergetiche a limitato impatto ambientale*) e dal PRIP.

Per il possesso dei requisiti riferiti alle priorità soggettive, si fa riferimento al momento di presentazione della domanda.

Priorità	Punteggio	Criteri di valutazione
Possesso requisiti previsti per IAP	10 punti	<p>Domande presentate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, come previsto dal D.Lgs. n. 99/04:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacità professionale (ai sensi della Mis. 121 del PSR); - redditi da attività agricola maggiori del 50% del totale dei redditi da lavoro; - tempo dedicato all'attività agricola maggiore del 50% del totale. <p>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali, nel caso di società di capitali da almeno 1/3 degli Amministratori mentre per le cooperative da 1/3 degli Amministratori che siano anche soci.</p>
Giovani imprenditori	10 punti	<p>Lo status di azienda condotta da giovane viene riconosciuto quanto il conduttore possiede i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ha compiuto 40 anni; - capacità professionale (ai sensi della Mis. 112 del PSR). <p>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.</p>

Domande presentate da beneficiari donne	5 punti	Il requisito deve essere posseduto dalla titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.
Imprenditori residenti nell'area svantaggiata della Provincia di RN	5 punti	Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.
Aziende che attuano la "filiera corta"	5 punti	Per "filiera corta" si intende l'insieme delle attività aziendali legate alla vendita diretta di produzioni aziendali proprie (cioè ottenute da coltivazioni e/o allevamento effettuati da parte dell'imprenditore agricolo sui terreni di sua conduzione) effettuata, in ottemperanza alle norme di legge vigenti, presso il centro aziendale e/o mercati al dettaglio o all'ingrosso.
Adesione a processi e sistemi di produzione riconosciuti e certificati DOP, IGP, DOC, DOCG, QC	3 punti	Imprese beneficiarie che ottengono produzioni agricole certificate.
Fattoria Didattica	2 punti	Aziende accreditate dalla Provincia di Rimini come Fattoria Didattica
Fattorie Aperte	1 punto	Aziende iscritte agli appositi elenchi dell'ultima edizione dell'iniziativa
Aziende associate al consorzio Strada dei vini e sapori "Colli di Rimini"	1 punto	
Integrazione con altri assi/azioni del PSR	1 punto	Aziende che posseggono almeno 2 domande approvate ai sensi di altre Misure/Azioni del PSR
Allevamenti con bovini di razza romagnola	1 punto	Aziende zootecniche che possiedono allevamenti di bovini di razza romagnola di consistenza maggiore a 6 UBA
Allevamenti con bovini da latte alimentare che attuano la vendita diretta (distributori automatici)	1 punto	Aziende zootecniche che commercializzano il proprio latte bovino mediante distributori automatici
Produzioni di qualità regolamentata NO OGM, limitatamente alla zootecnia	3 punti	Aziende che ottengono produzioni zootecniche con specifico certificato "OGM Free"
Filiere bioenergetiche a limitato impatto ambientale	3 punti	Aziende che posseggono impianti per produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche e/o eoliche. Con riferimento a tale tipologia di impianti sono da tenere in considerazione le seguenti limitazioni: - gli impianti dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotte risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo; - sono esclusi impianti di potenza superiore ad 1 MWatt

11. Graduatorie

Nel caso in cui i fabbisogni finanziari delle domande ritenute ammissibili siano inferiori alle disponibilità finanziarie riportate nel bando, l'Amministrazione Provinciale di Rimini approverà un **elenco di beneficiari** ordinato secondo la cronologia di protocollazione senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione degli specifici criteri di selezione.

Se invece le risorse assegnate all'Amministrazione Provinciale di Rimini non saranno sufficienti a soddisfare le richieste relative a particelle ricadenti nei territori di propria competenza, si dovrà procedere ad approvare una specifica **graduatoria** applicando i criteri di seguito indicati, sulla base di quanto dichiarato in domanda e nell'*Allegato A*) al presente bando.

La graduatoria per la selezione delle domande ha valore per la sola annualità di riferimento dell'indennità.

11.1 Modalità di definizione della graduatoria

Successivamente all'istruttoria in merito all'ammissibilità delle domande, si procede all'applicazione dei criteri territoriali e soggettivi per procedere all'ordinamento definitivo delle domande ammesse in un'unica graduatoria per Misura.

L'applicazione dei predetti criteri avviene nelle seguenti fasi:

- a) attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali
- b) applicazione delle priorità soggettive con valenza ambientale (Tipo A)
- c) applicazione delle altre priorità soggettive (Tipo B)

Relativamente all'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento per il calcolo del punteggio è la particella catastale dichiarata in domanda. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale. Il calcolo del punteggio si compone delle seguenti fasi:

- a) calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) ricadente in ciascuna delle aree preferenziali; pertanto, la SOI di una particella che ricade in due o più aree preferenziali sarà ripetuta in ciascuna area preferenziale;
- b) calcolo percentuale della SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- c) ponderazione di ciascun valore percentuale calcolato al punto b) utilizzando i pesi definiti per ciascuna area preferenziale al paragrafo 10.1 del presente bando.

Il risultato della ponderazione deve essere normalizzato a 100 (il risultato più alto ottenuto, fra tutte le domande presentate, diventa pertanto il 100) e poi arrotondato all'intero (il dato normalizzato sarà arrotondato per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,5, per difetto se la frazione decimale è inferiore a detto limite), determinando il punteggio effettivo.

Ottenuti tali punteggi, si procede ad un primo ordinamento delle domande attraverso l'applicazione dei criteri soggettivi di tipo A e, in presenza di exaequo, si applicano i criteri soggettivi di tipo B.

Il procedimento sopra descritto può essere schematizzato, a titolo esemplificativo, attraverso un'apposita matrice che integra tutte le domande in un'unica graduatoria.

Le colonne della matrice contengono, in ordine decrescente, il punteggio relativo ai criteri territoriali assegnato per ogni beneficiario.

Il numero delle colonne è determinato in base al numero di priorità soggettive con valenza ambientale (Tipo A) e loro combinazioni che caratterizzano la Misura.

Le colonne sono ordinate da sinistra a destra in base alla priorità riconosciuta a ciascuna combinazione di priorità soggettiva con valenza ambientale. Pertanto si individuano le seguenti colonne in ordine di priorità:

1. Aziende che posseggono contemporaneamente i requisiti 2 e 3
2. Aziende certificate biologiche

3. Aziende zootecniche (ovini e bovini) >6 UBA e UBA/SAU foraggiere <2
4. Aziende che non posseggono i requisiti 2 e 3

Su una stessa riga della matrice si collocano sempre uguali valori di punteggio relativi ai criteri territoriali. Pertanto, il numero delle righe è determinato dalla quantità dei diversi valori del punteggio assegnato attraverso i criteri territoriali.

Muovendosi dalla prima riga da sinistra verso destra e poi, in successione, alla riga seguente (sempre da sinistra verso destra), è possibile stabilire l'ordine con il quale i beneficiari si posizionano in graduatoria.

In tal modo il posizionamento in graduatoria considera contemporaneamente:

- il punteggio ottenuto sulla base dei criteri territoriali;
- l'ordine decrescente di priorità riconosciuto a livello locale ai parametri soggettivi (di Tipo A e di Tipo B).

Nel caso persistesse la parità anche dopo l'applicazione dei criteri sopra descritti, prevarrà la domanda sottoscritta dal beneficiario più giovane.

11.2 Approvazione della graduatoria, utilizzo della graduatoria e concessione degli aiuti

Questa Amministrazione adotterà con Atto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Attività Produttive e Tutela Faunistica la graduatoria/elenco delle domande ammesse **entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle stampe cartacee delle domande** (intendendo quale termine la scadenza ultima comprensiva dei 25 giorni di presentazione tardiva delle domande ammessa dall'art. 23 del Reg. (CE) 1122/09). Potranno essere concesse proroghe condizionate da specifiche esigenze operative segnalate da AGREA e/o Regione Emilia-Romagna.

L'Amministrazione Provinciale di Rimini provvederà alla concessione dei contributi fino alla concorrenza delle risorse disponibili. **Gli atti formali potranno essere resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione (<http://www.agricoltura.provincia.rimini.it>) e tramite affissione all'albo pretorio provinciale.**

12. Cumulabilità degli aiuti e modulazioni

Le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l'Azione 2 "Produzione biologica" Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici "Praticoltura avvicendata + zootecnia" e/o "Pascolo Prato permanente + zootecnia" previsto dalle Misure 211 e 212. Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici "Praticoltura avvicendata" e/o "Pascolo Prato permanente di montagna" di cui alle Misure 211 e 212.

Nei casi in cui chi richiede il pagamento di indennità, nella medesima annualità di riferimento, presenti una domanda di pagamento per l'Azione 2 della Misura 214 associata alla notificazione del metodo biologico anche in ambito zootecnico, alla totalità delle particelle agricole riconoscibili "praticoltura avvicendata" o "prato permanente e pascolo" potrà essere riconosciuto unicamente l'importo delle indennità al livello previsto "senza zootecnia". Ciò anche se parte di dette particelle non risultassero suscettibili di pagamento per l'Azione 2 al livello previsto per la zootecnia biologica regolarmente notificata.

Sarà cura di AGREA provvedere affinché in sede di compilazione delle domande di indennità le particelle in questione non vengano richieste a pagamento al livello previsto "+ zootecnia".

13. Condizionalità

I beneficiari di indennità per la Misura 211, sono tenuti - nel periodo corrispondente al **periodo di impegno** e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009.

Si richiama al riguardo il contenuto degli articoli n. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 e n. 19 del Reg. (CE) 65/11. I medesimi beneficiari sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 e con atto deliberativo della Giunta regionale n. 330 dell'8 febbraio 2010 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

Con riguardo alle norme di condizionalità relative alla Buona conduzione agronomica e ambientale, si evidenziano quelle relative:

- all'obbligo di proteggere il pascolo permanente, che comporta l'impossibilità di convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente; a tale proposito si evidenzia l'importanza per la biodiversità di mantenere tali superfici, contrastando l'avanzamento naturale del bosco e pertanto conservando habitat per l'alimentazione e la riproduzione di specie di interesse comunitario;
- all'obbligo di gestire le superfici ritirate dalla produzione con finalità di tutela della biodiversità, in particolare, attraverso il mantenimento durante tutto l'anno di una copertura vegetale, naturale o artificiale e da sfalciare o trinciare almeno una volta all'anno ma al di fuori del periodo importante per la riproduzione della fauna selvatica (compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio nella Rete Natura 2000 e tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree);
- al divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti se non sono autorizzati.

14. Identificazione delle superfici e delle U.B.A.

Per l'identificazione delle superfici agricole aziendali e le superfici oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto prescritto nell'art. 16 del Reg. (CE) n. 65/11.

Per quanto riguarda l'identificazione degli animali si specifica che i capi oggetto di domanda di impegno sono quelli conformi al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317; ci si riferisce inoltre anche all'art. 17 del Reg. (CE) n. 65/11.

In particolare, per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relativo all'etichettatura della carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio" e dalla Direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni, nonché dalle relative norme applicative, in particolare il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 e il Decreto dei Ministri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali del 31 gennaio 2002, concernente il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette, si dovrà far riferimento, fino all'entrata in vigore di norme specifiche, all'identificazione prevista dai Libri Genealogici.

15. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato:

- nel Reg. (CE) 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche;
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008;
- nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 27 luglio 2011, che ha apportato modifiche e integrazioni alla precedente Deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008, sue modifiche e integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

16. Perdita dei requisiti e inadempimenti

16.1 Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità del pagamento dell’indennità

I requisiti richiesti per beneficiare del pagamento di indennità per la Misura 211 sono definiti nel PSR e dettagliati nel precedente paragrafo 3 *Condizioni di ammissibilità*.

Gli stessi devono essere rispettati per l’intero “periodo di impegno” e/o per l’“annualità di riferimento dell’indennità”, pena l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (CE) 65/11 e/o il recupero degli aiuti come da art. 5 del medesimo Regolamento.

16.2 Difformità di superficie e Difformità di UBA

Si configura difformità di superficie e/o di UBA qualora le superfici e/o i capi dichiarati siano superiori o inferiori a quelli accertati.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 “Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità del pagamento dell’indennità” nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di “**difformità**” di superficie e/o delle UBA si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 65/11.

16.3 Inadempimenti

Gli impegni connessi al pagamento di indennità sono definiti nel PSR e dettagliati nel precedente paragrafo 3 *Condizioni di ammissibilità*. Gli stessi devono essere rispettati per l’intera “annualità di riferimento dell’Indennità” e/o per l’intero “periodo di impegno”.

In particolare, nei casi in cui il beneficiario di indennità compensative non prosegua l’attività agricola in zona svantaggiata per il periodo prescritto, ovvero nel periodo di impegno la SAU condotta in dette aree risulti inferiore al limite definito nel paragrafo 3 *Condizioni di ammissibilità*, viene pregiudicato il raggiungimento dell’obiettivo della Misura e viene meno l’impegno di cui al comma 2 dell’art. 37 del Reg. (CE) 1698/05. In tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 5 del Reg. (CE) 65/11.

Per i casi di mancato adempimento degli impegni assunti, si rimanda all’ art. 18 del Reg. (CE) 65/11 e al sistema sanzionatorio stabilito dagli Enti competenti (loro modifiche ed integrazioni).

Sono in ogni caso fatti salvi i casi di forza maggiore.

17. Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del "periodo di impegno" un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Ai sensi del medesimo articolo se non avviene il *subentro* "... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto" e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Dall'annualità 2010 tale restituzione non è dovuta qualora nel corso del periodo di impegno l'estensione della SAU residua ricadente in area svantaggiata risulti pari o superiore a 2,5 ha. Tale superficie rappresenta l'estensione minima di SAU da condurre in area svantaggiata per corrispondere al requisito minimo di accesso alla Misura ("almeno il 50% della SAU" minima di 5 ha che complessivamente un beneficiario deve avere in conduzione per accedere alla Misura deve ricadere in area svantaggiata).

La corresponsione delle indennità non è dovuta per particelle agricole cedute nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento dell'indennità in mancanza di subentro nell'impegno.

In ogni caso, in relazione al trasferimento si dovrà procedere come di seguito indicato:

- il soggetto subentrante deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all'Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di presentare le successive domande di indennità se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutte le indennità erogate anche se percepite dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verificano pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

18. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l' Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Reg. (CE) n. 1974/06 della Commissione europea, che reca disposizioni di applicazione al citato regolamento (CE) n. 1698/2005
- Reg. (UE) n. 679/11 che modifica il Reg. (CE) 1974/06
- Reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009
- Reg. (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 e abroga il Reg. (CE) 1975/06. Le citazioni al Regolamento abrogato contenute nel presente Programma, sono da riferire al nuovo Regolamento come da "Tavola di concordanza" di cui all'allegato II al medesimo Reg. (UE) n. 65/2011
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Decisione della Commissione europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007/2013, attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione europea in data 12 settembre 2007 con Decisione C(2007) 4161
- il Programma Rurale Integrato Provinciale (di seguito per brevità indicato PRIP) approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di G.R. n. 2177 del 27/12/2007
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22/03/2011 che ha approvato le integrazioni e le rimodulazioni finanziarie al PRIP 2007
- Deliberazione di G. R. n. 1122 del 27/07/2011 che prende atto dell'approvazione delle modifiche del PSR versione 6 ed approva contestualmente le modifiche apportate ai PRIP provinciali;
- Delibera di G.R. n. 168 dell'11 febbraio 2008 di approvazione del Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"
- Delibera di G.R. n. 363 del 17 marzo 2008 che approva le prescrizioni che integrano e correggono il PO Asse 2 di cui alla delibera di G.R. n. 168/08
- Delibera di G.R. n. 424 del 31/03/08 che modifica la Delibera di G.R. n. 363/08 e che rinvia a successivi atti i provvedimenti in materia di controlli e sanzioni del PSR
- Delibera di G.R. n. 281 del 13/03/09 che introduce modifiche ai "Programmi operativi" di cui alla Delibera di G.R. n. 168/08 e alla Delibera di G.R. n. 363/08
- Delibera di G.R. n. 196 del 08/02/10 che introduce modifiche ai "Programmi operativi" di cui alla Delibera di G.R. n. 168/08 e successive modificazioni
- Delibera di G.R. n. 303 del 07/03/11 che introduce modifiche ai "Programmi operativi" di cui alla Delibera di G.R. n. 168/08 e successive modificazioni
- Delibera di G.R. n. 332 del 08/02/10 "Assegnazione agli Enti territoriali della riserva di premialità" recepita con Delibera di Giunta Provinciale n. 16121 del 23/02/10
- Delibera di G.R. n. 1132 del 26/07/10 "Risorse aggiuntive derivanti dalla riforma Health-Check e dall'accorpamento alla Regione dei territori dell'Alta Valmarecchia"
- Delibera di G.R. n. 1393 del 20/09/10 che apporta modifiche ed integrazioni ai programmi operativi dell'Asse 2
- Determinazione Dirigenziale di AGREA n. 4355/08 – Procedura operativa presentazione domande e successivi integrazioni e aggiornamenti

- Deliberazione di G.R. n. 269 del 28/02/2011 con cui sono definite le modalità di adeguamento della programmazione finanziaria dei PRIP;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 - nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Legge 11 febbraio 2005, n. 15 - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
- Decreto Ministeriale 1205/08 relativo a Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/e del Reg. (CE) 1698/05
- Delibera di G.R. n. 1006/08 "Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata"
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1107/2011 inerente le modifiche alle previsioni sulle violazioni degli impegni per l'Asse 2 previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1006/2008 a partire dall'annualità di pagamento 2011

Per quanto non previsto, si rimanda ad ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

19. Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003, i dati personali forniti a questa Amministrazione saranno trattati, previa registrazione su supporto cartaceo e/o elettronico, per gli adempimenti previsti dal procedimento conseguente all'istanza. I dati potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento. I dati forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000.

Allegato A)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 47
DEL TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)**

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ prov. _____
 il ___/___/___ residente a _____ prov. _____ in via _____
 in qualità di (*titolare, legale rappresentante, ecc.*) _____ dell'Impresa Agricola _____
 _____ con sede in _____ prov. _____
 in via _____ CUA: _____;
 avendo presentato in data ___/___/___ con protocollo AGREA n° _____ del ___/___/___
 domanda di contributo per l'accesso alla Misura 211 - *Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane* del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 - Asse 2 (Reg.CE 1698/05 Titolo IV, Capo I, Sez. 2, Art. 36 lett. a) punto i) - Sottosezione 1 Art. 37;
 ai fini della attribuzione dei punteggi previsti dal Programma Operativo di Misura e dal Bando pubblico provinciale, per l'accesso alla suddetta Misura, della Provincia di Rimini; perfettamente consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) nel caso di false attestazione e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA

Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, è certificata biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07 dal seguente Ente certificatore _____ <i>Il beneficiario e i terreni su cui si chiede l'aiuto devono risultare notificati ed assoggettati al sistema di controllo dell'agricoltura con metodo biologico in data precedente alla presentazione della domanda di indennità</i>	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, è Zootecnica (Ovini e bovini), con consistenza maggiore a 6 UBA e rapporto UBA allevate ed ettari di SAU coltivata a colture foraggere (compreso Orzo, Segale, Avena e Sorgo) inferiore a 2	SI	NO
Di essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP), come previsto dal D.Lgs. 99/04 art. 1 commi 1 o 3, e successive modifiche ed integrazioni <i>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali, nel caso di società di capitali da almeno 1/3 degli Amministratori mentre per le cooperative da 1/3 degli Amministratori che siano anche soci</i>	SI	NO
Di possedere il requisito di giovane imprenditore: - non ha compiuto 40 anni; - presenta sufficienti conoscenze e capacità professionali; <i>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale.</i>	SI	NO
Di essere un'imprenditrice donna <i>Il requisito deve essere posseduto dalla titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale.</i>	SI	NO
Di essere residente nell'area della Prov. di RN definita montana ai sensi dell'art. 3, par. 3 della Dir. 75/268/CEE <i>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale.</i>	SI	NO

Di attuare nella propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, la seguente "filiera corta" _____ (specificare quale) Per "filiera corta" si intende l'insieme delle attività aziendali legate alla vendita diretta di produzioni aziendali proprie (cioè ottenute da coltivazioni e/o allevamento effettuati da parte dell'imprenditore agricolo sui terreni di sua conduzione) effettuata, in ottemperanza alle norme di legge vigenti, presso il centro aziendale e/o mercati al dettaglio o all'ingrosso	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce ai seguenti processi e sistemi di produzione riconosciuti e certificati (es. DOP, IGP, DOC, DOCG, QC) _____ (specificare quale)	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al progetto regionale Fattorie Didattiche L'azienda deve essere iscritta agli appositi albi e/o elenchi	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al progetto regionale Fattorie Aperte L'azienda deve essere iscritta agli appositi albi e/o elenchi	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini	SI	NO
Di aderire con la propria azienda ad almeno altre 2 misure/azioni del PSR: Misura/Azione _____ N° domanda _____; Misura/Azione _____ N° domanda _____;	SI	NO
Che la propria azienda zootecnica, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, possiede allevamenti di bovini di razza romagnola di consistenza maggiore a 6 UBA	SI	NO
Che la propria azienda zootecnica, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, attua la vendita diretta del proprio latte bovino mediante distributori automatici	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, ottiene produzioni zootecniche con specifico certificato "OGM Free" rilasciato da _____	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, possiede impianti per produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche e/o eoliche Con riferimento a tale tipologia di impianti sono da tenere in considerazione le seguenti limitazioni: - gli impianti dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotte risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo; - sono esclusi impianti di potenza superiore ad 1 MWatt	SI	NO

Data ____/____/____

FIRMA

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

(Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità)